

SPECIALE RIFORMA: #8

Il regime forfetario per le ODV e le APS

Si è visto nei precedenti contributi come la Riforma assegni dei benefici fiscali di rilievo per gli enti del Terzo settore non commerciali (ETS-ENC), e ci si è concentrati in particolare sul regime di tassazione forfetaria previsto ai fini IRES dall'art.80 del [Codice del Terzo settore](#). Tale discorso vale a maggior ragione per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e per le Associazioni di promozione sociale (APS), alle quali il Codice assegna diverse possibilità al fine di reperire risorse economiche per svolgere la loro attività istituzionale, anche tramite lo svolgimento di attività commerciale.

Il regime forfetario per le attività commerciali svolte da ODV e da APS

L'**art.86** del Codice del Terzo settore ammette la possibilità che le ODV e le APS possano svolgere attività di tipo commerciale individuando un **limite massimo di 130.000 euro**.

Qualora tale limite non venga superato l'associazione potrà optare per l'applicazione del regime forfetario disciplinato dall'articolo in oggetto, il quale prevede una tassazione forfetaria a fini IRES: **i coefficienti di redditività previsti sono del 3% per le APS e addirittura dell'1% per le ODV**.

	Fatturato	Imponibile	Imposta dovuta
ODV	100.000	1.000	240
APS	100.000	3.000	720

Per esemplificare, se un'ODV avesse ricavi da attività commerciale pari a 100.000 euro applicherebbe il coefficiente di redditività dell'1%, andando a pagare l'inezia di 240 euro a fini di imposizione IRES.

Il regime ad oggetto prevede anche delle importanti agevolazioni ai fini IVA (a differenza invece del regime previsto dall'art.80 per gli ETS in generale che non dispone alcunché in tema di IVA), stabilendo l'esenzione dall'imposta in oggetto sulle attività commerciali svolte (mentre l'IVA sugli acquisti effettuati rimane ovviamente un costo a

carico dell'organizzazione) e da tutti gli obblighi previsti dal Decreto IVA (ad eccezione della numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto).

Le ODV e le APS possono optare per tale regime (è infatti una libera scelta dell'ente e non un'imposizione) **fintantoché i proventi da attività commerciale non superano i 130.000 euro annui**; e, cosa ancora più importante, lo possono applicare **anche se l'attività commerciale che svolgono sia prevalente**. Provando ad esemplificare, se un'ODV o un'APS hanno proventi da attività commerciale che non superano i 130.000 euro e questi sono prevalenti sulle entrate di tipo istituzionale (quali ad esempio le quote associative, i contributi pubblici, le liberalità) il regime di cui all'art.86 è comunque applicabile. E' in sostanza un qualcosa di molto simile a quello che accade oggi per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) le quali, anche se hanno proventi da attività commerciale prevalenti, non perdono comunque la qualifica di ente non commerciale e i benefici ad essa connessi.

Se invece i proventi commerciali superano i 130.000 euro il regime forfetario non è più utilizzabile dalle ODV e dalle APS, ed esse dovrebbero optare per il regime forfetario generale previsto dall'art.80 per tutti gli ETS (il quale però è utilizzabile solo se l'attività commerciale svolta non è prevalente).

Ricordiamo che **il regime forfetario per le ODV e le APS**, così come il regime forfetario generale per gli ETS, **non è comunque ad oggi ancora utilizzabile**: la maggior parte delle novità fiscali previste dalla Riforma entreranno infatti in vigore solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il Registro unico nazionale diventerà operativo (probabilmente dal 1° gennaio 2020).

Ulteriori attività non commerciali previste per ODV e APS

Come visto il Codice prevede la possibilità per ODV e APS di reperire risorse economiche anche tramite lo svolgimento di attività commerciale, tassando quest'ultima in modo estremamente agevolato.

Gli **articoli 84 e 85** dispongono poi **altre attività che le ODV e le APS possono svolgere** al fine di reperire fondi per lo svolgimento della propria attività istituzionale **e che non sono considerate essere commerciali**.

Fra queste rientra l'attività **di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione** (purché la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario), la quale è prevista essere non commerciale **sia per le ODV che per le APS**.

Solo per le ODV sono poi previste ulteriori attività non commerciali, e nello specifico:

- la **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari** a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- la **somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale**.

Solo per le APS l'articolo 85 stabilisce essere non commerciali:

- le **attività istituzionali svolte dietro corrispettivo agli associati e ai familiari conviventi degli stessi**: ciò significa che i corsi dietro corrispettivo ai soci saranno considerati non commerciali per gli ETS solamente se a farlo saranno le APS, mentre avranno natura commerciale per tutti gli altri ETS;
- le **cessioni a fini istituzionali, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi** verso pagamento di corrispettivi specifici.

La non commercialità per le attività in oggetto è sicuramente ai fini dell'IRES; non sembra esserlo invece ai fini dell'IVA e questo è uno dei diversi profili che il legislatore dovrà chiarire nei prossimi mesi.

Anche per le attività menzionate l'operatività del relativo regime partirà comunque solamente a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e nel periodo di imposta successivo a quello in cui il Registro unico nazionale diventerà operativo.

Ulteriore agevolazione riguarda **l'esclusione da imposizione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non commerciale**: tale agevolazione vale sia per le ODV che per le APS ed entrerà in vigore (a differenza delle altre previsioni viste in precedenza) **già a partire dal 1° gennaio 2018**.

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461 916604

consulenza@volontariatotrentino.it